



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 04/07/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1220

Legge Regionale 28 marzo 2012, n. 8 - art. 2 - co. 8 -. Indennità Componenti Commissioni alloggi Edilizia Residenziale Pubblica.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente Vicario del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

**PREMESSO** che:

- L'art. 2 della Legge Regionale 28 marzo 2012, n. 8 ha modificato l'art. 5 della L.R. n. 54/84 prevedendo la Costituzione di una Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica competente per i ricorsi avverso le assegnazioni, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle assegnazioni;
- Al punto 8) - co. 4 del citato articolo 2, è stabilito che ai componenti delle Commissioni Provinciali venga corrisposta una indennità definita dalla Giunta Regionale, sentita l'ANCI;
- In sede di riunione, tenutasi presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio in data 28/05/2012, il presidente dell'ANCI - Puglia e l'Assessore Regionale al ramo hanno concordato di proporre alla Giunta Regionale l'attribuzione di una indennità pari al compenso previsto dalla L.R. n. 28/2000 per i componenti delle ex commissioni alloggi, adeguato agli indici ISTAT;

**VISTA** la legge Regionale n°28 del 22/12/2000 - art. 12 - che ha previsto per i componenti le commissioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all' ex art. 5 della L.R. n.54/84 un gettone di presenza, corrisposto dai Comuni, dell'importo di Lire 150.000 lorde;

**VISTI** gli incrementi degli indici ISTAT annuali intervenuti nell'arco temporale compreso fra l'anno 2001 e l'anno 2011;

**CONSIDERATO** che l'importo di Lire 150.000 incrementato delle variazioni annuali dell'indice ISTAT intervenute, risulta essere pari ad euro 97,44 lorde;

**RITENUTO** di dover procedere a definire l'ammontare dell'indennità da corrispondere ai componenti della Commissione Provinciale alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28 DEL 16 NOVEMBRE 2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente Vicario del Servizio, nominato con determina del 14/05/2012- n. 16 - dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

## DELIBERA

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di definire in euro 97,44, lorde, l'importo dell'indennità da attribuire ai componenti della Commissione Provinciale alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all'art. 2 della L.R. n. 8/2012, che verrà corrisposto per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell'intera giornata anche se in tempi frazionati;
- di stabilire che tali indennità graveranno su quei Comuni interessati dai ricorsi,
- in proporzione al numero dei ricorsi stessi;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola

---